



SENT. n. 293/18
R.G. n. 1223/17
CROS. n. 1571/18
REP. n. 256/18

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PONTEDERA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott.ssa Isabella De Liperi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1223/17 R.G. promossa da [REDACTED]

[REDACTED] C.F. [REDACTED] residente in [REDACTED] (PI), [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. A [REDACTED] ed

elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Pisa, Lungarno B. Buozzi n. 13, come da

mandato in calce alla comparsa di costituzione con nuovo difensore

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, con Sede Legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P.I. n. 13756881002, per gli effetti del presente giudizio, quale Agente della Riscossione per la Provincia di Pisa, in persona del procuratore speciale e responsabile del Contenzioso Esattoriale per la Toscana Dottor Marco Ranieri, a ciò autorizzato con procura speciale autenticata per atto ai rogiti del Dottor Marco De Luca, Notaio in Roma, Repertorio n. 42.918, Raccolta n. 24.416 dell'05.07.2017

RESISTENTE OPPOSTA

Avente per oggetto: Opposizione all'esecuzione

Passata in decisione all'udienza del 14.3.2018 sulle seguenti conclusioni:

NELL'INTERESSE DELLA PARTE ATTRICE OPPONENTE

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria istanza,

- nel merito: a) accertare l'inesistenza del credito posto a base dell'intimazione di

pagamento 087/ [redacted] 90 [redacted] e della cartella opposta 0 [redacted] 0

e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata da parte

di EQUITALIA Servizi di Riscossione s.p.a. oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione e

dichiarare nulle e di nessun effetto l'intimazione di pagamento n.

087/ [redacted] e della cartella esattoriale sottesa n.

087/ [redacted] per le ragioni riportate in premessa ivi contenute;

il tutto in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali,

c.a.p. ed i.v.a. come per legge.

NELL'INTERESSE DELL'OPPOSTA

Voglia l'On.le Giudice adito, *contrariis reiectis*, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione per la partita di ruolo relativo alla tassa automobilistica; respingere il ricorso perché infondato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Signor [redacted] ha opposto l'intimazione di pagamento n. 087/ [redacted] emessa da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., notificata in data 12.5.2017, e relativa alla cartella di pagamento n. 08 [redacted] notificata in data 1.8.2014 relativa, tra l'altro, a verbali di contestazione elevati per la violazione di norme del Codice della Strada dalla Polizia Municipale del Comune [redacted] nell'anno 2010, e dalla Polizia Provinciale [redacted] nell'anno 2011.


Ha dedotto l'attore opponente di non avere mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale summenzionata ed ha rilevato che, ad un esame degli atti relativi alla notifica messi a sua disposizione prima del giudizio dall'Amministrazione resistente, risultava che la relata portava la dizione "trasferito" e ciò nonostante la notifica fosse stata effettuata

all'indirizzo di sua effettiva residenza. Ha eccepito, pertanto, oltre alla nullità e/o inesistenza della notifica, anche che era decorso il termine quinquennale di prescrizione senza che, *medio tempore*, vi fosse stato altro atto interruttivo da parte dell'Amministrazione e dunque niente era da lui dovuto.

Costituendosi in giudizio Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in persona del suo procuratore speciale e responsabile del Contenzioso Esattoriale per la Toscana Dott. Marco Ranieri, ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza funzionale di questo Giudice in relazione alle partite di ruolo riferite agli importi iscritti dalla Regione Toscana, in quanto relativi a tasse automobilistiche; nel merito ha rilevato la regolarità della notifica della cartella esattoriale effettuata ai sensi dell'art. 60 comma 1 lettera e) D.P.R. n. 600/1973 per irreperibilità avendo dato atto il messo notificatore che il destinatario era "trasferito"; ha aggiunto sia che non c'è nessuna norma che indica quali attività debbano essere compiute ai fini della ricerca del destinatario sia che nessuna norma prescrive che debba essere dato conto delle ricerche effettuate. L'opposta ha rilevato infine che non è idonea ad inficiare la notifica la circostanza che nella relata di notifica non sia stato dato atto dei riscontri anagrafici, in quanto l'attestazione di trasferimento effettuata dal messo notificatore è coperta da fede privilegiata ad ha efficacia sino a querela di falso.

Nell'affrontare la decisione della presente causa si deve esaminare, anzitutto, l'eccezione di incompetenza funzionale di questo giudice in relazione alle poste di ruolo inerenti i tributi iscritti dalla Regione Toscana e relativi a tasse automobilistiche, rilevando che, in base al tenore della citazione in opposizione e alle verbalizzazioni, emerge che il Sig. [redacted] ha impugnato l'intimazione di pagamento e la cartella a monte di essa solo in relazione alle poste di ruolo relative alle violazioni del Codice della Strada che rientrano nella competenza funzionale del giudice adito.

Risult
Passar
deposi
reside
messc
In prc
che n
ignor
con l
infatt
nella
notif
le al
legit
dell'
circa
del
sup
mitt
Nel
mor
Si p
di
del



Risulta, quindi, l'infondatezza dell'eccezione che pertanto deve essere respinta.

Passando ad esaminare il merito della controversia, si può osservare che il ricorrente ha depositato un certificato di residenza dal quale risulta che a far data dal 12.4.2014 è residente in [REDACTED] (PI), Via [REDACTED], ove è stata effettuata dal messo la notifica con la dizione "trasferito" e con l'affissione nella casa comunale.

In proposito si può rilevare che il presupposto per la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è che non siano conosciuti la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario e tale ignoranza sia determinata da una situazione oggettiva tale da non poter essere superata con le indagini suggerite dalla ordinaria diligenza. L'applicabilità dell'art. 143 c.p.c., infatti, postula la irreperibilità oggettiva e non temporanea del destinatario che si risolve nella impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l'esperimento delle indagini suggerite dall'ordinaria diligenza (tra le altre Cass. Sent. n. 18595/2014; Cass. Sent. n. 14618/2009). I presupposti che legittimano la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non sono solo il dato oggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente, dell'ufficiale giudiziario o del messo notificatore, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente o del soggetto notificatore con l'ordinaria diligenza.

Nel caso in cui, invece, l'assenza del destinatario dal luogo di residenza sia solo momentanea, la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.


Si può rilevare che la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. fornisce maggiori garanzie di conoscibilità dato che il notificatore deve affiggere il plico chiuso alla porta dell'abitazione e darne notizia mediante la spedizione di racc. a/r mentre nella



notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. si procede unicamente con il deposito del plico presso la Casa Comunale.

Nello specifico il messo notificatore ha indicato che il destinatario risultava "trasferito" ma non ha specificato nella relata quale tipo di ricerche abbia effettuato e per quale motivo fosse sconosciuto l'eventuale diverso indirizzo di residenza. Tale ultima indicazione risulta fondamentale in quanto, se l'indirizzo di nuova residenza fosse stato conoscibile con l'ordinaria diligenza, non si sarebbe potuto procedere con la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. Si può rilevare che la giurisprudenza si è espressa in modo uniforme nel senso che è nulla la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. qualora l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore, dopo aver dato atto nella relata di non avere potuto notificare l'atto al destinatario per essere questo sconosciuto nel luogo di residenza anagrafica, non fornisca alcuna indicazione in ordine alle ricerche o indagini compiute per accertare la nuova residenza o domicilio del destinatario. Ai fini della validità della notifica, dunque, l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore debbono fornire nella relata l'indicazione in ordine alle ricerche ed indagini compiute per accertare la residenza del destinatario (tra le altre Cass. Sent. n. 24253/2016; Cass. Sent. n. 3071/2013; Cass. Sent. n. 20791/2012; Cass. Sent. n. 14618/2009; Cass. Sent. n. 7964/2008; Cass. Sent. n. 5127/2008; Cass. Sent. n. 18385/2003; Cass. Sent. n. 4339/2001; Cass. Sent. n. 1092/1998; Cass. Sent. n. 3799/1997; Cass. Sent. n. 4120/1990).

Si può aggiungere che la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso in ordine alle attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario o dal messo notificatore procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (tra le altre Cass. Sent. n. 20971/2012).




Ne
del
not
mo
ese
Ap
sta
ne
set
pr
In
sia
pr
sta
as:
de
cc
bu
ra
co
ra
so
d
m

Nel caso in esame oltretutto il Signor [redacted], come dimostrato mediante la produzione del certificato storico di residenza, risultava residente proprio all'indirizzo nel quale la notificazione è stata eseguita e, dunque, non ricorreva la sua irreperibilità ma al più la sua momentanea assenza dal luogo di residenza per cui la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c..

Appare quindi evidente che l'effettuazione della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è stata determinata esclusivamente dalla negligenza del messo notificatore nell'espletamento della sua attività. Conseguenza da ciò che la notifica, essendo avvenuta

senza indicare le ricerche effettuate per accertare l'irreperibilità nonché senza i presupposti per l'applicazione dell'art. 143 c.p.c., deve essere considerata nulla.

In aggiunta a tutto quanto sopra si può rilevare che, anche a voler ritenere che la notifica sia stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sul punto infatti la parte resistente nelle proprie difese ha fatto molta confusione, la notifica non si può ritenere valida non essendo stata rispettata la procedura prevista da detta norma. L'art. 140 c.p.c. prevede che, in assenza temporanea del destinatario, delle persone di famiglia, degli addetti alla casa o del portiere, il messo esegue la notifica depositando copia dell'atto presso la casa del comune del luogo ove la notificazione deve eseguirsi, affigge l'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione e dà notizia all'interessato per raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti, ossia la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento; tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione (tra le altre Cass. Sent. n. 11331/2009; Cass. S.S.U.U. Ord. n. 458/2005). Nello specifico non è stato prodotto in giudizio



l'avviso di ricevimento e, conseguentemente, non risultando la prova del ricevimento della raccomandata con la quale si sarebbe dovuto dare notizia al Sig. [redacted] del compimento delle formalità, la notifica della cartella esattoriale n. 087 [redacted] contestata dall'opponente, non si può ritenere perfezionata.

In base a tutto ciò dunque l'intimazione di pagamento opposta deve essere annullata, in relazione alle poste di ruolo relative a sanzioni inerenti violazioni di norme del Codice della Strada, venendo meno il titolo sul quale si fonda; secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, infatti, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa creditoria dell'Amministrazione è assicurata dal rispetto di una sequenza ordinata di determinati atti, con le relative notificazioni, tesa a portarli nella sfera di conoscenza del destinatario per consentirgli di esercitare un efficace diritto di difesa. In detta sequenza *"l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli... o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria..."* (Cass. S.S.U.U. n. 16412/2007; conforme Commissione Tributaria provinciale di Lecce n. 2809/2015).

Si può infine aggiungere che, in virtù della nullità della notifica della cartella esattoriale, risulta maturato il termine di prescrizione del credito dell'Amministrazione in quanto dopo la notifica dei verbali di contestazione di violazione al Codice della Strada, risalenti agli anni 2010 e 2011, non sono stati compiuti dall'Amministrazione altri atti idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale che avrebbe iniziato a decorrere da tali date e, conseguentemente, il diritto alla riscossione risulta prescritto. Il diritto della Pubblica Amministrazione a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative infatti è



sogge
689/8
applic
quinc
esser
non
norm
appl
com
S.S
Cas

int
il c
nu
Co
no
ri
0

ito
del
n.
in
ce
to
di
ia
la
di
to
e
e,
e
a
te
o
li
d
a
è

soggetto ad un termine di prescrizione che, in virtù del disposto dell'art. 28 della L. 689/81, richiamato dall'articolo 209 del Codice della Strada, è quinquennale. Non è applicabile nella fattispecie la prescrizione ordinaria decennale sia in quanto il termine quinquennale, come detto, è fissato dal Codice della Strada, norma speciale che non può essere derogata dalla generale, sia in quanto, quelli impugnati dinanzi a questo giudice, non sono crediti tributari né si fondano su di un titolo giudiziale; sia infine, poiché la normativa di legge dispone che la prescrizione decennale è residuale, ossia viene applicata solo ove non sia previsto un diverso termine di prescrizione che, nello specifico, come detto, viene previsto dal Codice della Strada in cinque anni (tra le altre Cass. S.S.U.U. Sent. n. 23397/2016; Cass. Sent. n. 20213/2015; Trib. Torino Sent. n. 577/2015; Cass. Sent. n. 4283/2010). Qualora durante la decorrenza di tale termine di prescrizione intervengano atti, siano essi giudiziali che stragiudiziali, che valgono a costituire in mora il debitore, il periodo di prescrizione maturato si interrompe e ne inizia a decorrere uno nuovo.

Come detto il periodo di prescrizione quinquennale ha iniziato a decorrere dalla data di notifica dei verbali di contestazione di violazione di norme del Codice della Strada, risalenti agli anni 2010 e 2011 e, data la nullità della notifica della cartella esattoriale n. 08720140003064207000, non è stato mai interrotto per cui, alla data del 12.5.2017, alla quale risale la notifica della intimazione di pagamento opposta, tale periodo era ampiamente interamente maturato.

Risulta accertato, pertanto, da quanto sopra, che niente è dovuto dal Signor [REDACTED] [REDACTED] intimazione di pagamento opposta è pertanto illegittima in relazione alle poste di ruolo inerenti le sanzioni per violazioni di norme del Codice della Strada.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della cartella esattoriale relativa a violazioni del Codice della Strada uniche poste di ruolo sulle quali questo giudicante ha la competenza a decidere.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,

definitivamente pronunciando sulla opposizione all'intimazione di pagamento n.

██████████ emessa da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, notificata in data 12.5.2017, così decide:

in accoglimento dell'opposizione annulla, per le ragioni di cui in parte motiva, detta intimazione di pagamento in relazione alle partite di ruolo relative a verbali elevati per la violazione di norme del Codice della Strada dalla Polizia Municipale di ██████████ e dalla Polizia Provinciale ██████████

Condanna la convenuta opposta al pagamento in favore dell'attore opponente delle spese di giudizio che liquida nella misura ritenuta congrua, in ragione della durata, complessità del giudizio e di quanto precisato in parte motiva, nonché ex D.M. n. 55/14, di ██████████ oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cap come per legge ed oltre € ██████████ a titolo di spese non imponibili.

Rigetta l'eccezione di incompetenza funzionale.
Pontedera, li 13 Giugno 2018



IL GIUDICE DI PACE

Isabella De Liperi

Isabella De Liperi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

PONTEDERA LI' 13.6.2018

Il Cancelliere
Giuserrina Brunelli

Giuserrina Brunelli

Copia co
su richie

Comandi
spetti di
assisten
siano leg

Ponteder